

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Limitati i patti parasociali che «vincolano» la gestione

Società

Confliggono con le norme che affidano la responsabilità esclusiva agli amministratori

Gli accordi che riguardano il sindacato di voto sono invece del tutto leciti

Pagina a cura di
Angelo Busani

È di «dubbia liceità», per non dire che è del tutto illecito, il patto parasociale noto con l'espressione "patto di gestione" della società le cui azioni sono conferite nel patto, il quale deve pertanto essere attentamente distinto dal patto parasociale avente a oggetto l'esercizio del voto nell'assemblea dei soci (cosiddetto sindacato di voto), perfettamente lecito anche in quanto espressamente contemplato dalla legge (e cioè all'articolo 2341-bis, comma 1, lettera a) del Codice civile). Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto n. 3106 del 17 dicembre 2020, reso noto di recente.

Il patto di gestione

Il patto di gestione è il patto parasociale stipulato al fine di influire sulle modalità con le quali l'organo amministrativo deve gestire la società (ossia attuare l'oggetto sociale), impegnando in tal senso o direttamente i soci amministratori oppure i soci non amministratori affinché influiscano sull'organo amministrativo oppure impegnando gli amministratori non

soci: in altre parole, il patto di gestione i pattisti si obbligano affinché l'attività di amministrazione della società sia effettuata in conformità a quanto deciso dal sindacato (con il voto favorevole di tanti pattisti quanti ne occorrono ai sensi del contratto che contiene il patto parasociale).

Le ragioni di illiceità del patto di gestione risiedono nella considerazione (già espressa nella sentenza di Cassazione n. 8221 del 24 maggio 2012) che gli obblighi derivanti dal patto parasociale di gestione pongono gli amministratori della società in una potenziale contraddizione (tale da ledere il necessario rapporto fiduciario degli amministratori con la società amministrata) tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e quello nei confronti del patto di sindacato.

Il sindacato di voto è legittimo in quanto vincola esclusivamente le parti contraenti e non può incidere direttamente sull'attività sociale (Cassazione 14865/2001, 15963/2007, 10215/2010), a meno che il contenuto dell'accordo non si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili (come accade nel caso in cui la pattuizione parasociale consista nell'esonerare gli amministratori dall'azione di responsabilità: Cassazione 7030/1994 e 10215/2010).

Il conflitto degli amministratori

Invece, il sindacato di gestione pone gli amministratori in una situazione immanente di conflitto in quanto essi sono investiti inderogabilmente dell'intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa sociale, e ciò sia nell'interesse della società che

nell'interesse dei terzi che con essa vengono in vario modo in contatto.

Il Codice civile affida in esplicita ed esclusiva questo ruolo di amministratore di fatto sia nell'ambito dell'attività di gestione della Spa che in quella dedicata alla gestione di fatto:

- l'articolo 2380, comma 1, in materia di Spa, che impone all'amministratore di fatto l'obbligo di «gestire l'impresa... spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»;
- l'articolo 2475, comma 1, in tema di Srl, se invero non ripete l'avverbio "esclusivamente" con riguardo all'affidamento agli amministratori della gestione dell'impresa (in quanto nella Srl l'amministrazione può essere affidata, in tutto o in parte, anche ai soci), pur sempre dispone che «spetta esclusivamente agli amministratori il «dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

A una diversa conclusione sulla probabile illegittimità di un patto di gestione non può giungersi nemmeno osservando che il Codice civile contempla, sancendone indirettamente la liceità, i patti parasociali che «hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante» sulla società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (articolo 2341-bis, comma 1, lettera c) del Codice civile), poiché da tale patto non tanto deriva un'etero-direzione della gestione della società, quanto un'influenza sull'assemblea dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL PATTO DI GESTIONE

È il patto parasociale stipulato al fine di influire sulle modalità con le quali l'organo amministrativo deve gestire la società. Secondo il Tribunale di Milano

è illecito perché pone gli amministratori della società in una situazione di potenziale e immanente conflitto tra il dovere di fedeltà alla società e quello al patto di sindacato

NT+DIRITTO

Convocazione assemblee

Se un avviso di convocazione di un'assemblea deve essere ricevuto, da coloro che hanno diritto a parteciparvi, «almeno cinque giorni prima» della data in cui è programmato lo svolgimento dell'assemblea, il giorno in cui l'assemblea si tiene (ad esempio, il sabato) non si deve considerare, occorre contare cinque giorni all'indietro a partire dal venerdì: l'assemblea

si raduna quindi legittimamente al sabato se l'avviso di convocazione perviene al destinatario il lunedì precedente. È questa la decisione adottata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18635 del 30 giugno 2021

Angelo Busani

La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsole24ore.com



Acconto con registro fisso nel preliminare di vendita di partecipazioni sociali

Per la Cassazione il prelievo non può essere superiore a quello sul definitivo

Angelo Busani

Imposta di registro in misura fissa per il contratto preliminare di compravendita di quote di partecipazione al capitale di società il quale contenga la previsione di acconti e caparre. È questa la decisione contenuta nell'ordinanza di Cassazione n. 17904 del 23 giugno 2021, che dovrebbe essere priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.

Il giudizio giunto in Cassazione si era originato in quanto, nel corso di una ispezione della Guardia di Finanza, era stato rinvenuto un contratto preliminare non regi-

strato, avente a oggetto la cessione di una quota di partecipazione al capitale di una società e recante la previsione di una caparra.

In sede di registrazione d'ufficio, erano state applicate l'imposta di registro in misura fissa per la tassazione del contratto preliminare e l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento per la tassazione dell'acconto pattuito nel preliminare stesso.

Questa liquidazione è stata impugnata e sia in sede di Commissione provinciale (Grosseto, 221/2013) sia in sede di Commissione regionale (Toscana, 2085/2015), era stata accolta la tesi del contribuente il quale pretendeva la non applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale alla clausola recante l'acconto.

Anche la Cassazione ha dunque confermato l'orientamento dei giudici di merito e respinto la

tesi dell'Agenzia secondo la quale l'articolo 10 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell'imposta di registro) prevede, per i «contratti preliminari di ogni specie» che contengono la previsione di un acconto, l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento.

Di contro la Cassazione osserva che nel caso del preliminare avente a oggetto quote di partecipazione al capitale sociale, l'articolo 10 predetto deve cedere il passo:

● se si tratta di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata al successivo articolo 11;

● se si tratta di una scrittura privata non autenticata, all'articolo 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al Tur.

In queste due norme, infatti, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (nella prima ipotesi, in termine fisso; nella seconda ipotesi, in caso d'uso) per gli atti recanti «negoziati di quote di partecipazione in società o enti», espressione nella quale occorre ricomprendere non solo il contratto definitivo, ma anche il contratto preliminare.

Più in generale, la Cassazione esplicita il principio che la tassazione di un preliminare non può eccedere quella del contratto definitivo e che in tanto il preliminare è tassabile con un'imposizione proporzionale, in quanto essa sia un anticipo di tassazione del contratto definitivo, essendo la sequenza preliminare/definitivo un'unica manifestazione di capacità contributiva.

Tanto è vero che, nel caso di tassazione del contratto definitivo con imposta proporzionale (come accade per la compravendita immobiliare), quel che si è pagato in sede di registrazione del preliminare si detrae dalla tassazione da assolvere in sede di contratto definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale SANITÀ - SALUTE DIGITALE E DIAGNOSTICA - Realtà Eccellenti

Dall'analogico al digitale: l'innovazione nel monitoraggio del diabete

La transizione delle conoscenze nell'autocontrollo della glicemia grazie alla piattaforma integrata messa a punto da Alpha Pharma

“Pronto Dottore vorrei dirle come mi sento...” Era questo il modo di comunicare sino ad alcuni anni fa con il proprio medico. Oggi la mole di dati richiede una gestione diversa da quella di cui sopra. L'evoluzione ci ha trasportato dal mondo analogico (parole e sensazioni) a quello digitale dell'oggettivazione. Ciò che sento si stempera in una miriade di bit che vengono codificati e decodificati offrendo la conoscenza del problema più profonda in quanto misurabile nella sua dinamicità. Questo si è reso drammaticamente necessario nell'ultimo periodo. ALPHA PHARMA ha da sempre inteso la diagnostica come link tra paziente e curante. La nostra E Health (digital health, o salute digitale) consiste (come da definizione OMS) “... nell'uso di tecnologie informatiche e di telecomunicazione a vantaggio della salute umana”. La ns Mission è migliorare la qualità di vita del paziente diabetico e non solo ed ecco che parlare di autocontrollo della glicemia (SMBG) diventa il paradigma di come si possa intervenire nella E Health. SMBG presenta minime criticità soprattutto in soggetti diabetici in terapia MDI (Multiple Device Injections) sia per fattori soggettivi (mancata adherence alla cronotempistica dei controlli, errori tecnici), sia legati al device (offrire il valore glicemico del momento, non poter misurare ipoglicemie inavvertite o picchi iperglicemici isolati a meno di eseguire la misurazione in quel preciso istante). Il monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale (CGM) in modalità HOLTER (retrospettivo) consente di valutare non solo la glicemia del momento ma di delinearne il TREND (direzione, velocità della variazione). GLUNOVO HOLTER fornisce il controllo dell'intero pattern glicemico giornaliero rilevando picchi di ipo-iperiperglicemie che HbA1c e glicemia capillare non possono individuare in quanto, la prima, da sola, è il risultato medio di tutte le glicemie in un arco di tempo definito (3 mesi circa e di questi tre mesi il 50% del valore riflette gli ultimi 30gg...) mentre SMBG “fotografa” il momento della misurazione.



Iris Health Care, Piattaforma Integrata



Iris Hybrid L'innovazione nella Gestione del Diabete

LA MAPPA NON È IL TERRITORIO

È necessario offrire al soggetto diabetico la possibilità di “conoscere” i propri valori glicemici non attraverso misurazioni “fotografiche” che rappresentano i singoli punti della MAPPA ma l'elaborazione dinamica grazie all'intelligenza artificiale presente sulla ns Piattaforma IRIS HC (ecco il valore aggiunto della nostra Tecnologia) che permette la visualizzazione REAL TIME del TERRITORIO e la comprensione del compenso metabolico globale. Tutto questo è realizzabile grazie alla trasmissione di dati dal sensore all'intelligenza artificiale di IRIS HC in assenza di intervento diretto del soggetto. Studiare le glicemie nella loro totalità offre dunque la conoscenza del territorio in quanto esistono piccoli dossi (le iperglicemie da cibo e stress) piccoli fossi (le ipoglicemie da terapia, esercizio fisico) e soprattutto modifiche improvvise dei sentieri (i trend della glicemia che se riconosciuti permettono di indicare il giusto cammino (la corretta terapia) Ma la salute digitale si può ottenere anche usando Glucometri 2.0 in cui non vi sono differenze nella metodologia di prelievo del san-

gue capillare L'upgrade metodologico è nel momento successivo, quando il dato viene trasmesso in tempo reale e immediatamente aggiunto ai precedenti creando un continuum informativo che permette al sistema di misurare i fattori di rischio (ADDR e valutare gli indici di compenso GMI(hba1c stimata) e Time in range (tempo trascorso in un range glicemico che non comporta rischio cardiovascolare). Il sistema ritrasmette al paziente il messaggio per permettergli di autovalutare la propria situazione metabolica (empowerment) Questo rappresenta un PLUS per il paziente fragile ed il paziente disagiato sotto il profilo logistico (lontano da centri clinici) Esiste una fragilità clinica (anziano con pluripatologie, soggetto con stress acuti anche transitori, gravidanza etc) e una fragilità sociale (lontananza da centri clinici, difficoltà nei trasporti, etc) La presa in carico del soggetto fragile è oggi al centro della programmazione sanitaria. Tempestività e precisione sono garanzia per la salute dei pazienti, e cost-effectiveness. ALPHA PHARMA con il suo sistema ha nel suo campo di azione la variabilità glicemica (invisible enemy del Wellness metabolico del paziente)

THE BEST IS YET TO COME (B. Obama) IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Nuovi scenari dettati dalla Pandemia hanno di fatto ridotto l'accesso a valutazioni cliniche in presenza, dove discutere delle proprie condizioni di salute con il Team curante. Non tutti siamo “NATIVI DIGITALI” e spesso il soggetto in valutazione è fragile e necessita di Care Giver. È giunto il momento di CONIUGARE NECESSITÀ del paziente con INNOVAZIONE TECNOLOGICA in un Unicum di Semplicità, Low Cost e Tecnologia pret a porter... Siamo nel campo di HTA e di TELEMEDICINA

COSA SONO E COSA SIGNIFICANO HTA E TELEMEDICINA

“Health Technology Assessment (HTA) è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medicocliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia sanitaria attraverso la valutazione di più dimensioni come l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo”. L'obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze per il sistema sanitario, l'economia e la società il fare o meno un determinato intervento. In questa ottica HTA occupa sicuramente un ruolo importante e strategico nello sviluppo e

nell'analisi di nuovi percorsi terapeutici. La Telemedicina si propone, grazie alla Telecomunicazione, di creare il sistema per la migliore allocazione qualitativa dell'assistenza sanitaria ed il migliore rapporto costi/prestazioni, favorire equità di accesso all'assistenza sanitaria (Es per Aree lontane da centri dotati di assistenza sanitaria) Il Crono Care è il GOLD STANDARD della Telemedicina. Il prof. Consoli ha affermato: “Necessariamente, ogni avanzamento tecnologico comporta costi aggiuntivi. In questo caso, parte di questi sono ‘assorbiti’ dalla riduzione del consumo di strisce reattive che, nel caso di diabetici in trattamento insulinico intensivo, può arrivare alle 7/10 strisce /die...” ALPHA PHARMA ha nella Mission rendere fruibile tutto a tutti anche e soprattutto a chi ha budget ridotti Il nuovo impegno di ALPHA PHARMA è creare l'UNICUM DIGITALE per rendere disponibile alla Classe Medica (con il consenso e nell'interesse del paz) quanto monitorato dai device. HE Health per noi significa misurare gli outcomes della terapia. Attualmente abbiamo in valutazione nuove soluzioni nel settore della Medicina di Precisione... THIS IS OUR NEXT CHALLENGE



Glunovo Holter: L'innovazione nel Monitoraggio del Glucosio

